

Isee, tutte le sentenze favorevoli agli utenti

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)” che, chiaramente, è una norma di rango superiore alle Delibere regionali e ai Regolamenti comunali/consortili;

- l’articolo 2, punto 1) del citato Dpcm 159/2013 (e sue modifiche e/o integrazioni), stabilisce quanto segue: «La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce **livello essenziale delle prestazioni**, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione», con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali/consortili devono considerare vincolanti le sue prescrizioni;

- con la legge n. 89 del 26 maggio 2016 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 42/2016), l’Isee è stato modificato in recepimento delle sentenze 838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato, su ricorsi giudiziari promossi anche dall’Utim, prevedendo tra le altre disposizioni, l’**esclusione dal reddito disponibile** «dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità» (art. 2-sexies, punto 1, allegato alla legge 89/2016). Tale norma doveva essere recepita entro il 28 giugno 2016 dagli Enti gestori (art. 2-sexies, punto 3, allegato alla legge 89/2016).

In Piemonte. Il 15 gennaio 2015 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte la Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 10-881 “Linee guida per la gestione transitoria dell’applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159”, per la **gestione transitoria** del nuovo Isee sul territorio piemontese.

Questo periodo «transitorio» in realtà è stato dilatato a dismisura e prosegue a tutt’oggi. Infatti:

- con successiva Dgr del 27 luglio 2015, n. 18-1899 “Proroga linee guida per la gestione transitoria dell’applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159” la Regione Piemonte **ha prorogato** il periodo «transitorio» previsto dalla Dgr n. 10-881, fino al 30 settembre 2015;

- con altra Dgr (n. 16-2186 del 5 ottobre 2015) la Regione ha **ulteriormente prorogato** il periodo sino al 31 dicembre 2015;

- con successiva Delibera (n. 19-3087 del 29 marzo 2016) la Regione Piemonte ha **ulteriormente prorogato** il periodo «transitorio» previsto dalla Dgr 10-881 fino al 31 dicembre 2016;

- con ulteriore Delibera (n. 35-4509 del 29 dicembre 2016) la Regione Piemonte ha **ulteriormente prorogato** il periodo «transitorio» previsto dalla Dgr 10-881 fino al 31 dicembre 2017;

- infine, in data 26 gennaio 2018 la Regione ha **prorogato “sine die”** la gestione transitoria con Dgr 16-6411 (“Proroga della Dgr 10-881 del 12/01/2015 in materia di linee guida per l’applicazione della normativa Isee di cui al Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159”).

Il reiterato rinvio con il quale la Regione non ha ancora ottemperato all’adozione di adeguate linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio piemontese del sopra citato decreto 159/2013, non può essere motivo per gli Enti gestori (Comuni, Consorzi socio-assistenziali, Unioni di Comuni, ecc.) per **non recepire e applicare correttamente** le norme sull’Isee, così come previsto dal Dpcm 159/2013, modificato dalla legge 89/2016.

Le sentenze. L’obbligo appena sopra citato da parte degli Enti gestori è, tra l’altro, supportato da molteplici interventi della magistratura degli ultimi anni. A titolo di esempio, ricordiamo i seguenti provvedimenti, di cui riportiamo alcuni passi di commento:

Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 316/2021;
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 7850/2020;
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1458/2019;
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 6371/2018;
Tar Veneto, sentenza n. 303/2019;
Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 1631/2016;
Tar Lombardia, Sezione III, sentenza n. 2192/2021.

COMMENTI. I) - CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA N. 316/2021

Con la sentenza 11 gennaio 2021, n. 316, il Consiglio di Stato ribadisce l'inderogabilità della disciplina Isee e il necessario rispetto dei criteri di riparto tra sanità e assistenza previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea). Fornisce importanti chiarimenti anche sulla natura del progetto individuale che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 328/2000 dovrebbe garantire la presa in carico delle persone con disabilità. La decisione si richiama espressamente ai numerosi precedenti con i quali aveva stigmatizzato l'illegittimità dei provvedimenti che prevedevano l'introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto all'indicatore Isee ed alla relativa disciplina statale e regionale in quanto manifestamente disancorate dal dato costituzionale, internazionale e normativo nazionale di riferimento, non essendo possibile accreditare in subjecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni, ribadendo che l'ISEE **resta l'inderogabile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati in conformità alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia per la tutela delle persone con disabilità gravi**, e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate al fine di garantire, in particolare, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al

lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli artt. 32, 38 e 53 Cost., non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall'ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva (Cons. Stato, Sez. III sentt. 27.11.2018 n. 6708, 13.11.2018 n. 6371, 10.12.2020 n. 7580, 11.11.2020 n. 6926).

Questo, tra l'altro significa che nessuna norma nazionale o regionale prevede il coinvolgimento dei parenti al pagamento della retta, in quanto incompatibile con la normativa ISEE di cui al DPCM 159/2013. Se tali limiti possono comportare un aumento della spesa sociale dei Comuni, il Consiglio di Stato non manca di approfondire l'aspetto relativo alle esigenze di assicurare gli equilibri di bilancio, evidenziando che la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata tenendo conto della strumentalità del servizio in questione rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incomprimibile secondo i principi più volte affermati dalla Consulta (cfr. fra le altre, le sentt. C. Cost. nn. 80/2010 e n. 275/2016) **sottolineando l'onere della parte di dimostrare l'impossibilità di far fronte all'impegno finanziario conseguente alla prestazione a favore dei disabili** (in conformità a quanto già evidenziato nelle recentissime Cons. Stato, Sez. III, sett. 2.1.2020 n. 1, 11.11.2020 n. 6926, 12.3.2020 n. 1505).

Perché il sistema sia veramente sostenibile è però necessario che tutte le risorse previste possano effettivamente confluire nella misura corretta e, in primis, quelle che dovrebbero pervenire dal Servizio sanitario, che invece spesso non sono sufficienti ad assicurare la quota fissata come livello essenziale di assistenza sanitaria (Lea).

Sotto questo profilo, il Consiglio di Stato ha così affermato anche la sussistenza del dovere da parte del Comune di verificare, ai sensi e per gli effetti dei criteri enucleati dai Dpcm 14 febbraio 2001 e Dpcm 29 novembre 2001, il corretto rispetto del riparto degli oneri tra sanità e assistenza sociale come definiti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, con l'effetto di far

gravare sulla famiglia dell'assistito parte della quota di spettanza alla Asl; il Comune è tenuto, infatti, in base agli artt. 6 e 14 della L. n. 328/2000, alla presa in carico personalizzata della persona disabile dovendo garantire il servizio al cittadino, salvo il potere di rivalsa nei confronti dei soggetti onerati per il recupero delle somme erogate, non potendo "scaricare" gli oneri sull'utente o sulla sua famiglia (Cons. Stato, Sez. III, n. 1623 del 14.3.2018).

Strumento principe per effettuare tale verifica è il progetto individualizzato di cui all'art. 14 L. 328/2000 e anche su questo punto il Consiglio di Stato si è soffermato delineandone la portata e riconoscendone l'importanza e la doverosità (richiamando, sul punto, la cospicua giurisprudenza di primo grado: TAR Campania-Napoli, sent. 28.11.2019 n. 5631; TAR Sicilia-Catania, sent. 21.11.2019 n. 2783; TAR Valle d'Aosta, sent. 14.1.2019 n. 2).

Viene così chiarito che: il progetto si presenta quale l'insieme di quelle prestazioni che assicura in concreto l'integrale tutela della disabilità, di quelle prestazioni e di quegli interventi necessari giacché, attraverso l'effettiva erogazione e fruizione di tali, multiformi e coordinate misure, è possibile conseguire in maniera esaustiva da parte dell'interessato il bene della vita perseguito. È evidente come il Comune rivesta un ruolo pregnante e di impulso alla predisposizione del progetto, dovendo creare le condizioni affinché i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione, si possano effettivamente compiere e ha, quindi, il compito di gestire gli interventi di tutti i vari soggetti coinvolti nel progetto le Istituzioni, la persona, la famiglia e la stessa Comunità territoriale. Il progetto deve così comprendere, oltre alla valutazione diagnostico- funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed

esclusione sociale”.

Ne deriva che, da un lato, il progetto di vita individuale è qualcosa se non di diverso, certamente di più della semplice sommatoria di altri strumenti con analoga finalità (quali, ad esempio, strumenti recati dal PAI e dal PEI); dall'altro, vengono in rilievo interventi e prestazioni multidisciplinari che vanno erogati in modo organico e continuativo, sì da assicurare quelle condizioni ottimali di assistenza, recupero funzionale, riabilitazione e inserimento sociale ed educativo del disabile.

Il progetto ex articolo 14 della legge 328/2000 costituisce il documento generale in cui vengono coordinati gli eventuali e diversi progetti e programmi specifici relativi a tutti gli ambiti della vita della persona con disabilità: sebbene nel caso di ricovero permanente presso una struttura residenziale la parte più significativa della presa in carico attiene alle attività ivi svolte, ciò però non può comportare la mancata predisposizione del progetto individuale ex art. 14 cit., o la sua sostituzione con il PAI (Progetto assistenziale individualizzato) anche perché l'art. 14 L. 328/2000 richiede specifici approfondimenti di specifica competenza del Comune e non dell'ente gestore della struttura residenziale, quali l'individuazione di tutte le risorse che possono confluire sul progetto, a cominciare da quelle del Servizio sanitario nazionale (oggetto della successiva doglianza).

(liberamente tratto da cfr. <https://www.mtdonlus.org/home/index.php/43-notizie/479-istruttiva-sentenza-del-consiglio-di-stato>)

II) - CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III, SENTENZA N. 7850/2020

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 7850 del 10 dicembre 2020 si è pronunciato su questioni inerenti l'Isee, ribadendo, ancora una volta, che **tale indicatore è l'unico da utilizzare** per rilevare la disponibilità economica delle persone con disabilità e determinare la conseguente quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato,

avente ad oggetto l'annullamento del regolamento n. 72 del 30 luglio 2018 del Comune di Parma, invece, l'Ente comunale aveva inteso regolare la determinazione del contributo economico alle prestazioni sociali agevolate indicate nei progetti individuali delle persone con disabilità facendo riferimento non solo all'Isee, ma anche ad ulteriori entrate disponibili «non calcolate ai fini Isee» quali, ad esempio, **l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile (che, pacificamente, sono escluse dal calcolo del reddito ai fini Isee, proprio perché non considerate una componente della «ricchezza» personale).**

Il Consiglio di Stato, sez. III, ha chiarito che un regolamento comunale che preveda criteri regolatori dell'accesso a prestazioni sociali, inerenti le condizioni economiche del cittadino, che non facciano riferimento soltanto all'Isee ma anche alle «entrate effettivamente disponibili» e alle «risorse economiche personali», di fatto, contraddicono il principio di evidenziazione della situazione economica dell'assistito per le prestazioni socio-sanitarie a favore delle persone con disabilità sulla base soltanto dell'Isee, peraltro come determinato ai sensi del Dpcm 159/2013, tenuto conto delle modifiche apportate con legge 89/2016, con esclusione delle indennità e altre forme risarcitorie strettamente dipendenti dalla disabilità.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che il Comune non dispone di discrezionalità, né di potere normativo con riguardo alla valutazione di capacità economica del richiedente e/o della famiglia sganciata dall'Isee (cfr. Sez. III, n. 6926/2020).

Le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini Isee, oltre che la presenza di sola pensione di invalidità o dell'indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all'Isee, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l'ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune.

Piemonte: cinque proroghe senza giungere ad una delibera definitiva. Le associazioni di tutela dei diritti: «Non può essere il pretesto per non applicare la legge nazionale».

Ai sensi dell'articolo 2 del Dpcm n. 159/2013 l'Isee, è l'unico "strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell'ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull'assistito.

Nell'indicatore confluiscono infatti vari elementi rilevanti in modo bilanciato, come sopra illustrato, redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell'età del disabile (maggiormente o minorenni)

Il Consiglio di Stato rileva come il sistema così costruito sia volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell'azione amministrativa.

L'articolo 2, comma 1, Dpcm n. 159/2013, seppure ammette che possano essere introdotti altri criteri di selezione (sottogruppo di un insieme già definito) volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia, tuttavia, categoricamente, fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'Isee, con ciò escludendo che possano essere utilizzati altri parametri di valutazione della condizione economica del richiedente quali criteri selettivi.

Il Consiglio di Stato, nella sua analisi, evidenzia come **in presenza di Isee pari a zero, sia illegittima l'imposizione di una contribuzione, ancorché minima, a carico del richiedente.**

L'Isee infatti rappresenta «livello essenziale delle prestazioni», con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni.

Esso costituisce l'unico strumento per la corretta misurazione della condizione economica del nucleo familiare e, poiché include la componente reddituale, ivi

comprese somme reddituali esenti da imposta in quanto "reddito disponibile", e la componente patrimoniale (in ciò il Decreto legge 201/2011, di cui il Dpcm 159/2013 è attuazione, ha migliorato il carattere selettivo del precedente indicatore) lo strumento realizza l'equità nell'accesso alle prestazioni sociali.

Di conseguenza, secondo i giudici amministrativi un Isee nullo non può che significare l'impossibilità dell'interessato di partecipazione al budget del «progetto di vita».

Il principio costituzionale di uguaglianza e il criterio di proporzionalità impongono una valutazione differenziata a seconda delle diverse situazioni personali dei richiedenti che rispetti adeguatamente e in modo sostanzialmente equo il rapporto tra disponibilità economica, come fotografata dall'Isee, e compartecipazione personale.

Ne consegue che deve essere prevista la gratuità dei servizi sociosanitari utilizzabili nel «progetto di vita», offerti dal Comune, in caso di Isee nullo, pena la palese elusione del principio di equità insito nelle norme di cui al richiamato Dpcm 159/2013.

La sentenza rileva anche che l'art. 1, lett. f) del Dpcm n. 159/2013 definisce «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria» quelle prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Tale ultimo gruppo di prestazioni presenta un'ampiezza tale da poter ricomprendere gran parte degli «interventi innovativi, sperimentali e alternativi» oggetto del regolamento impugnato, in quanto inclusivo di quel genere di interventi che sono rivolti alla formazione professionale e/o

educativa, alla facilitazione delle espressioni della persona in campo relazionale e sociale, ivi comprese le attività sportive, al miglioramento in generale dell'ambiente e delle condizioni di vita che consentono di ridurre lo svantaggio derivante dalla mancanza di indipendenza e autonomia determinato dalla disabilità.

(liberamente tratto da <https://la-settimanagiuridica.it/2020/12/11/consiglio-di-stato-divieto-di-definizione-di-criteri-ulteriori-allisee-per-valutare-la-situazione-economica>)

III) - CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA N.1458/2019

La sentenza N. 01458/2019 del 31 gennaio 2019 ha come oggetto la modalità adottata dal Comune di Milano per l'integrazione della retta di ricovero di una persona con disabilità grave, presso la Residenza Sociosanitaria Disabili- R.S.D. Don Orione – Piccolo Cottolengo di Milano. Il Comune di Milano ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, con l'intento di vedere riformato il giudizio già pronunciato, per la medesima persona, dal Tar per la Lombardia.

La sentenza del Tar aveva reso soccombente il Comune, in quanto era stata sancita l'illegittimità della Delibera della Giunta Comunale n. 2496/2015, per la modalità in cui essa prevedeva l'integrazione della retta di ricovero in favore delle persone con disabilità grave.

Con la sua sentenza, Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza già pronunciata dal Tar, ribadendo e rafforzando le motivazioni addotte dal Tar in primo grado di giudizio. La Delibera in questione della Giunta Comunale introduce la cifra-limite di cinquemila euro nella consistenza dei beni mobili della persona ricoverata. Il Comune differisce o sospende l'erogazione del suo contributo (integrazione della retta) qualora la consistenza dei beni mobili della persona, all'atto del ricovero, sia superiore alla cifra-limite, ovvero tale cifra-limite venga superata in costanza di ricovero. Con la Delibera n. 2496/2015, viene posto in capo alla persona ricoverata il vincolo di utilizzare il surplus della

cifra-limite dei cinquemila euro per il pagamento della retta.

C'è da considerare che il surplus, in via ipotetica, però non astrattamente, potrebbe essere formato anche dagli emolumenti assistenziali (p.e. l'indennità di accompagnamento, la pensione di invalidità. . .) di cui la persona con disabilità grave è fruitrice.

Quindi, il Comune non può subordinare il proprio intervento economico alla condizione che le persone ricoverate utilizzino gli emolumenti assistenziali per il pagamento della retta, essendo stati tali emolumenti esclusi dal computo dell'Isee, in quanto non costituenti una fonte di reddito.

Questo è stato un primo motivo di censura dell'atto amministrativo comunale. L'Amministrazione Comunale, con la modalità della sua compartecipazione alla spesa per l'erogazione delle prestazioni agevolate (integrazione della retta di ricovero), ha, con ciò stesso, utilizzato un criterio concorrente ed integrativo rispetto a quello incentrato sull'utilizzazione dell'Isee. L'Isee costituisce la prova dei mezzi di cui dispone una persona per accedere alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate.

Ora, questo atto regolamentare è normato, a livello nazionale, dal Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159. Nel contempo, l'Isee serve anche, per determinare la partecipazione delle persone utenti al costo dei servizi. Ciò, in base ad un criterio unificato, che è valido per l'intero territorio nazionale, tenendo conto che i servizi di cui si parla sono compresi nei Livelli Essenziali delle Prestazioni, che sono di competenza dello Stato (Cfr. Costituzione. art.117, secondo comma, lettera m).

Criteri ulteriori, diversi dall'Isee, a scopo migliorativo ed estensivo delle agevolazioni con cui viene soddisfatto il bisogno assistenziale, possono essere stabiliti dalla Regione, con Deliberazione della Giunta regionale.

(liberamente tratto da <https://www.mtdonlus.org/home/index.php/43-notizie/434-approfondimento-sentenza-01458-2019-del-consiglio-di-stato>)

IV) - CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA N. 6371/2018

L'Isee è l'unico «strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati» che possa essere utilizzato per scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate.

Dal canto loro, **i Comuni non possono «creare criteri avulsi all'Isee** con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva».

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una Sentenza prodotta il 13 novembre 2018 (n. 6371), accogliendo il ricorso di due genitori che avevano agito in giudizio in qualità di amministratori di sostegno del figlio.

La vicenda – come viene spiegato dalla Ledha, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, che costituisce la componente lombarda della Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) – riguardava una persona con grave disabilità inserita presso il Cdd (Centro Diurno per Disabili) di un Comune in provincia di Brescia.

Nel 2016 l'Amministrazione Comunale aveva pubblicato una Delibera con cui stabilire le quote per la compartecipazione al costo dei servizi presso le strutture di accoglienza per le persone con disabilità. Nel testo del provvedimento si stabiliva – anche di fronte ad un Isee dei beneficiari dei servizi pari a zero – una quota di compartecipazione a carico degli utenti pari al 30% del costo del servizio, per i percettori di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, e del 5% per i percettori della sola pensione di invalidità. Il responsabile dei Servizi Sociali di quel Comune aveva quindi definito una percentuale di contribuzione per la frequenza al servizio Cdd pari a 2.661,30 euro annui.

Di fronte a tale situazione, i genitori della persona con disabilità – in qualità di amministratori di sostegno – avevano deciso di rivolgersi al Tar di Brescia che però ne aveva respinto il ricorso nell'agosto 2017. Impegnata quella decisione di fronte al Consiglio di Stato, quest'ultimo, come detto, ha dato ragione ai ricorrenti e sanzionato il Comune.

L'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile sono escluse dal calcolo del reddito ai fini Isee, «proprio perché non considerate una componente della 'ricchezza' personale».

«È di tutta evidenza – si scrive nella Sentenza – come si ponga in contrasto con la disciplina di riferimento [...] l'opzione di una contribuzione fissa, totalmente svincolata dal parametro vincolante dell'indicatore ISEE». Inoltre, il comportamento dell'Amministrazione Comunale **assegna «un improprio e discriminante rilievo alla percezione di emolumenti (pensione di invalidità) che avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell'ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti».**

«Nel caso di specie – concludono i Giudici del Consiglio di Stato -, e in mancanza di allegazioni ulteriori e integrativi criteri approvati da Regione Lombardia, **l'ISEE resta, dunque, l'indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva** dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, **non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi all'ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva».**

(liberamente tratto da <https://www.superando.it/2018/12/11/solo-lisee-deve-servire-a-calcolare-la-capacita-contributiva>)

V) - TAR VENETO SENTENZA N. 303/2019

Il caso in concreto: Caio è persona disabile, malato grave invalido non autosufficiente 100% affetto da “emiparesi spastica, oligofrenia grave, epilessia”, affetto da handicap grave ex articolo 3 della legge 104/1992.

Percepisce solo una pensione di invalidità civile di circa 800 euro neppure sufficiente per sostenere le spese personali pari a circa 11.000 euro (bar, ristorante, abbigliamento, trasporto, fisioterapia ecc.), alle quali nel frattempo si sono aggiunte quelle relative all'eredità paterna (imposte, spese notarili, passaggio proprietà auto ecc.).

Infatti, Caio ha ereditato dal padre la quota di 1/6 del patrimonio mobiliare ed immobiliare tale per cui il suo Isee nel 2018 passa da 1.195,13 euro ad 11.324,27 euro.

Caio presenta il proprio Isee al Comune di Venezia chiedendo il calcolo della compartecipazione a carico dello stesso - fino a quel momento erogata - per la retta della Rsa in cui è ricoverato. In risposta il Comune “chiude” ogni contributo a Caio ritenendo che in applicazione del “Regolamento del Comune di Venezia (Dcc n. 133/2015)” «...dal modello Isee 2018 si evince che (...) ha provvidenze e disponibilità di beni mobili che gli permettono di provvedere autonomamente al pagamento della retta alberghiera per l'ospitalità presso la Rsa (...) Dal modello Isee 2018 risulta inoltre che (...) è proprietario di beni immobili, pertanto, ai sensi del citato Regolamento Dcc n. 133/2015 l'accesso al contributo è comunque subordinato alla sottoscrizione di ipoteca volontaria in favore del Comune di Venezia. Dal 1° giugno 2018, quindi, viene chiuso il contributo in favore del sig. Caio, essendo questi in grado di provvedervi autonomamente senza pregiudicare la sua permanenza in Rsa».

Pertanto, il Comune, che prima si era accollato parte della retta (per 500,96 euro mensili), azzerò la propria quota di compartecipazione e accollò in toto a Caio il costo della retta di residenzialità per la somma di 20.440,00 euro annui. Caio ricorre al Tar Veneto che con la sentenza n. 303/2019 conferma quanto già il Consiglio di Stato ha più volte chiarito:

- la retta totale in strutture residenziali a favore di disabili gravi va ripartita tra il 30% a carico del Comune e/o utente ed il 70% a carico del Servizio sanitario nazionale. Rispetto a detto 30%, la persona con disabilità partecipa nell'importo risultante dal proprio Isee, detratte le spese personali in concreto sostenute. Il Tar Veneto ha così riconosciuto che il Regolamento del Comune di Venezia è illegittimo in quanto contiene criteri avul-

si dall'Isee, in contrasto con la normativa in materia ed, in particolare, poichè:

- conteggia nelle disponibilità economiche della persona con disabilità tutti i beni mobili, tra le quali le somme depositate sul conto corrente che, invece, sono già considerate come componente di calcolo dell'ISEE, secondo i parametri stabiliti dal Dpcm n. 159 del 2013;
 - conteggia in toto nelle disponibilità economiche della persona con disabilità anche le somme riconosciute a titolo di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, che, invece, l'art. 2-sexies del decreto legge, n. 42/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2016, in conseguenza delle sentenze n. 838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato, esclude dal calcolo dell'Isee; né è legittimo incamerare detti sussidi non tenendo invece conto che il disabile sostiene in proprio spese personali, per cui non si può ritenere che la struttura residenziale in cui è inserito e il conseguente pagamento della retta coprano tutte le sue esigenze;
 - fissa nella misura di 8.000 euro la somma che viene lasciata nella disponibilità della persona con disabilità in assenza di qualsivoglia parametro normativo che possa giustificare e legittimare tale scelta e in contrasto con la disciplina dell'Isee;
 - determina in maniera del tutto astratta, nella misura di 150 euro mensili l'importo forfettario per quelle che vengono definite “piccole spese personali”, senza riconoscere, invece, la possibilità di considerare anche le spese effettivamente sostenute dal disabile per l'effetto, il Tar annulla il provvedimento di chiusura del contributo comunale, nonché, il regolamento comunale, le delibere di giunta n. 407 del 2016, n. 10 del 2017 e n. 58 del 2018 (che determinano in euro 150,00 mensili l'importo forfettario per le piccole spese personali).
- (liberamente tratto da <https://www.mtdonlus.org/home/index.php/43-notizie/436-illuminante-sentenza-del-tar-veneto>)*

VI) - TAR LOMBARDIA MILANO

SENTENZA N. 1631/2016

Con sentenza n. 01631 dell'8 settembre 2016 il Tar per la Lombardia condanna il Comune di Merlino al pagamento delle spese processuali per € 7.000 oltre Iva e Cpa, annullando i regolamenti del Comune concernenti la compartecipazione dell'Ente alla copertura delle rette Rsd nelle parti in cui determinano il reddito del disabile in modo diverso da quello stabilito dalla normativa del nuovo Isee. Nel merito, il Tar accoglie il ricorso del padre, di una persona con disabilità ricoverato in un Rsd, volto ad ottenere la compartecipazione comunale al pagamento della retta, così come stabilita dalla normativa statale e regionale. Il Tar ha stabilito che in seguito all'approvazione del nuovo Isee (Dpcm 159 del 5 dicembre 2013) **è obbligatorio applicare la relativa disciplina per determinare la retta a carico della persona con disabilità.**

In particolare, nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto (art. 6 del Dpcm) è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

I giudici hanno affermato che:

- nessun potere è attribuito al Comune di determinare un reddito diverso da quello stabilito mediante Isee. Come chiarito dal Tar Lazio sez. I, con tre sentenze del 11 febbraio 2015, nn. 2454, 2458 e 2459, l'esistenza di un potere normativo comunale non significa che i medesimi enti erogatori (che nella maggior parte dei casi sono Comuni) abbiano la facoltà di prevedere criteri «“paralleli” o “alternativi” all'Isee», **avendo essi unicamente «la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l'Isee, ma lo integrano secondo le attribuzioni regionali specifiche e facendo comunque salva [...] la “valutazione della condizione economica complessiva del nucleo**

familiare attraverso l'ISEE”»;

- nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabile;
- la quota di compartecipazione comunale non può essere determinata in relazione alle fasce di Isee, essendo obbligo del Comune di integrare totalmente la retta per la parte della spesa non coperta dall'Isee;
- non è consentito di determinare il reddito del disabile in modo diverso da quello stabilito dall'Isee;
- non è consentito individuare i soggetti tenuti a compartecipare alla spesa in modo diverso dalla normativa nazionale sopravvenuta.

(liberamente tratto da <https://www.mtdonlus.org/home/index.php/42-notizie/ultime/346-una-sentenza-esemplare-del-tar-lombardia-milano>)

VII) - TAR LOMBARDIA MILANO, SEZ. III SENTENZA N. 2192/2021

Si rileva in particolare chi è il responsabile in primis del pagamento della quota socio-assistenziale della retta di compartecipazione dovuta per i servizi socio sanitari.

Si riporta di seguito uno stralcio della sentenza:

«Va poi osservato che, in base all'art. 25 della stessa legge n. 328 del 2000 e all'art. 8, comma secondo, della legge regionale n. 3 del 2008, l'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime da parte dei beneficiari è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente, oggi contenuta nel d.p.c.m. n. 159 del 2013. Da queste norme si ricava la regola secondo cui spetta direttamente ai comuni l'obbligo di provvedere al versamento delle rette da corrispondere alle strutture residenziali ove sono inseriti soggetti disabili residenti nel loro territorio, salvo richiesta di compartecipazione all'assistito in base all'ISEE».

Sono numerosi i regolamenti comunali per la compartecipazione degli utenti alle «rette alberghiere» annullati dalla magistratura. Le regole degli enti locali erano in contrasto con l'Isee nazionale; cassati anche i regolamenti dei capoluoghi Milano e Venezia